



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"HERO PARADISO – SAN GIOVANNI BOSCO"**

70029 Santeramo in Colle | BA | P.zza San Gaspere, 4
Telefono 0803024116 | Codice Fiscale 91147670722
Codice Meccanografico BAIC8AU00N | Codice Unico FE: UF42ML
Peo: baic8au00n@istruzione.it | Pec: baic8au00n@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://herobosco.edu.it>



Prot. n. vedi segnatura	Santeramo in Colle, vedi segnatura
-------------------------	------------------------------------

Ai docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
All'Albo on line - Al sito web

**OGGETTO: Permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - anno scolastico 2026/2027.
Quadro normativo aggiornato, modulistica e adempimenti.**

Si forniscono al personale in servizio le indicazioni operative per la richiesta e la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, aggiornate alla normativa vigente alla data del 1° settembre 2026, unitamente alla modulistica da utilizzare.

1. Quadro normativo di riferimento

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, e legge 8 marzo 2000, n. 53;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5 (congedo straordinario retribuito fino a due anni);
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24, e D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119;
- D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 (attuazione della direttiva UE 2019/1158), che ha soppresso il principio del "referente unico" ed esteso i benefici al convivente di fatto e alla parte dell'unione civile;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024, art. 68 (fruizione oraria per il personale ATA). Si precisa che il CCNL 2022-2024, sottoscritto il 5 novembre 2025, ha riguardato la sola parte economica e le relazioni sindacali: la disciplina normativa dell'art. 68 resta pertanto pienamente vigente;
- Legge 18 luglio 2025, n. 106, art. 2, e circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152 (dieci ore annue di permesso retribuito per esami e cure, dal 1° gennaio 2026);
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 723 e 724 (verifiche sulla permanenza dei requisiti sanitari e nuovi obblighi informativi verso l'INPS);
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (riforma in materia di disabilità), la cui applicazione a regime è differita al 1° gennaio 2027.

2. Avanti diritto e misura del beneficio

Il diritto spetta al lavoratore con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e affini entro il secondo grado della persona con disabilità grave. L'estensione al terzo grado resta ammessa nei soli casi in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto sessantacinque anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

La misura ordinaria è di tre giorni di permesso mensile retribuito, non cumulabili da un mese all'altro. A seguito del D.Lgs. n. 105/2022 più lavoratori possono essere autorizzati ad assistere la medesima persona



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "HERO PARADISO – SAN GIOVANNI BOSCO"

70029 Santeramo in Colle | BA | P.zza San Gaspere, 4
Telefono 0803024116 | Codice Fiscale 91147670722
Codice Meccanografico BAIC8AU00N | Codice Unico FE: UF42ML
Peo: baic8au00n@istruzione.it | Pec: baic8au00n@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://herobosco.edu.it>



con disabilità grave, fruendo dei permessi in via alternativa tra loro e sempre nel limite complessivo di tre giorni mensili per ciascun assistito. Fa eccezione il caso dei genitori di figlio con disabilità grave, per i quali il limite dei tre giorni si applica a ciascun genitore.

3. Modalità di fruizione

Personale docente ed educativo: la fruizione avviene per giornate intere. La fruizione ad ore, non prevista dal CCNL per il personale docente, è ammessa unicamente nell'ipotesi di cui all'art. 33, commi 2 e 6, della legge n. 104/1992, ossia in favore del lavoratore che sia egli stesso persona con disabilità grave, nella misura di due ore giornaliere se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, di un'ora se inferiore.

Personale ATA, compreso il D.S.G.A.: ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 18 gennaio 2024 i tre giorni possono essere fruiti per giornate intere oppure ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili, con possibilità di frazionamento anche all'interno della stessa giornata e di fruizione mista nello stesso mese. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la programmazione mensile va comunicata all'inizio di ogni mese; in caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere resa nelle ventiquattro ore precedenti e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno di fruizione.

4. Verifiche e obblighi informativi introdotti dal 2026

L'art. 1, comma 723, della legge n. 199/2025 consente al datore di lavoro pubblico di chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato titolo ai permessi, sia in capo al dipendente sia in capo alla persona assistita. Il comma 724 impone alle pubbliche amministrazioni di trasmettere mensilmente all'INPS, tramite il flusso UNIFORM, i dati relativi al permesso o congedo fruito e al soggetto per il quale è riconosciuto (cosiddetto dante causa). Le modalità attuative del comma 723 sono demandate a un decreto del Ministro del lavoro, alla data odierna non ancora adottato.

Ne consegue che la documentazione agli atti deve essere costantemente aggiornata e che ogni variazione va comunicata tempestivamente all'ufficio del personale.

5. Istituti distinti da non confondere con i permessi ex art. 33

- Dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure (art. 2 della legge n. 106/2025, dal 1° gennaio 2026): spettano al lavoratore con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero con malattia invalidante o cronica anche rara, che comporti invalidità pari o superiore al 74%, nonché al genitore di figlio minorenne nelle medesime condizioni. Richiedono prescrizione medica e sono fruibili solo per ore intere. Si tratta di un istituto autonomo, aggiuntivo rispetto ai permessi ex art. 33 e da richiedere con istanza separata;
- Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001), soggetto al tetto individuale annuo aggiornato dall'INPS;
- Congedo non retribuito fino a ventiquattro mesi con conservazione del posto (art. 1 della legge n. 106/2025), fruibile dopo l'esaurimento degli altri istituti di assenza.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "HERO PARADISO – SAN GIOVANNI BOSCO"

70029 Santeramo in Colle | BA | P.zza San Gaspare, 4
Telefono 0803024116 | Codice Fiscale 91147670722
Codice Meccanografico BAIC8AU00N | Codice Unico FE: UF42ML
Peo: baic8au00n@istruzione.it | Pec: baic8au00n@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://herobosco.edu.it>



6. Modulistica e termini

Il personale che richiede per la prima volta il beneficio, o che ha subito variazioni della propria situazione, presenta i modelli 1, 2 e 3. Il personale già beneficiario nel precedente anno scolastico, la cui situazione non abbia subito modifiche, presenta il solo modello 4.

- Mod. 1 - Domanda di fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992;
- Mod. 2 - Dichiarazione di responsabilità e di impegno alla comunicazione delle variazioni;
- Mod. 3 - Dichiarazione di possesso del verbale di accertamento;
- Mod. 4 - Conferma annuale della permanenza dei requisiti e indicazione delle modalità di fruizione.

I modelli vanno presentati all'ufficio del personale entro il 30 settembre 2026 e, per il personale che assume servizio successivamente, entro dieci giorni dalla presa di servizio. La domanda va comunque rinnovata a ogni nuovo contratto per il personale a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena CARDINALE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena CARDINALE
Istituto Comprensivo "HERO PARADISO - S.G. BOSCO"
01/09/2026 22:32:28